

Proposta n. 13

1.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio 14/A VI Legislatura

REGIONE PUGLIA

D.D.L. N. 24 DEL 4/9/1995

D.D.L. avente ad oggetto: "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 Aprile 1995, n.18".



Relazione al D.D.L. avento ad oggetto: "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 Aprile 1995, n.18"

Il d.d.l. in esame prevede la proroga della liquidazione del disciolto ERSAP dal 30 settembre 1995 al 30 settembre 1996.

Il Commissario liquidatore potrà esercitare poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni e gli atti già adottati dallo stesso rimangono validi ed efficaci.

Detta proroga risulta ancor più necessaria al fine di consentire ulteriore ed approfondita analisi su alcune problematiche emergenti dal piano di liquidazione presentato dallo stesso Commissario.

Viene precisato inoltre nel d.d.l. che le somme occorrenti per il personale del disciolto ERSAP continuano ad essere imputate sui capitoli di spesa previsti nel Bilancio regionale per i dipendenti regionali.

Le spese occorrenti al funzionamento dell'ERSAP sino al 31/12/95 trovano copertura e sono già stanziati nel Bilancio regionale 1995 e, su richiesta del Commissario liquidatore in relazione alle ulteriori spese occorrenti, l'Assessorato Regionale al Bilancio potrà predisporre altra previsione sul Bilancio Regionale 1996.



3-

D.D.L. avente ad oggetto: "Proroga funzioni Commissario liquidatore di cui alla legge regionale 12 Aprile 1995, n.18".

Art.1

1. Il termine per la liquidazione dell'ERSAP di cui alla l.r. 12/4/95, n.18 è prorogato al 30/9/96, salvo che anteriormente, in sostituzione del Commissario liquidatore, entri in funzione e sia operativo l'Ufficio stralcio previsto dalla normativa regionale.

2. Fino alla data del precedente comma 1, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), dell'art.3 della legge regionale 12 aprile 1994, n.13, rimangono validi ed efficaci gli atti di liquidazione concretizzati dal Commissario liquidatore, che potrà altresì esercitare i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dei beni.

Art.2

1. Gli oneri relativi alle competenze da corrispondere al personale appartenente al disciolto ERSAP, durante il periodo di proroga, sono a carico dei capitoli di spesa pervisti dal Bilancio regionale per il personale della Regione.

2. Per le spese di funzionamento che saranno sostenute dal Commissario liquidatore, l'Assessorato al Bilancio erogherà le somme stanziati ai capitoli 0004930 e 0004940 del Bilancio regionale 1995.

3. Nel Bilancio di previsione 1996 saranno previste le somme necessarie per coprire le spese di funzionamento dell'ERSAP fino alla scadenza della proroga operata dalla presente legge.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla II Commissione

Consiliare il X.P.P.S

